

CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

V MODULO: IL RICHIEDENTE ASILO ED IL CONTESTO DI
ACCOGLIENZA

**I casi di revoca dell'accoglienza e la tutela
giurisdizionale**

Avv. Ornella Fiore

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Art. 2 – Definizioni

f) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva;

g) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere

Art. 17 - Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.
2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, ai sensi dell'articolo 21, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso.

Art. 18 - Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

- a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito;
- b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;
- c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

Rientrano tra le condizioni materiali di accoglienza:

- il diritto alla residenza ed alla libertà di circolazione (art. 7)
- i diritti ad usufruire dell'assistenza sanitaria (art. 19)
- I diritti ad usufruire dell'accesso al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale (artt. 14 e 16)
- l'essere assistiti da operatori qualificati e specificamente formati (art. 29) in numero proporzionale al numero di richiedenti asilo ospitati in una determinata struttura.

Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza in base alla Direttiva 2013/33/UE

- Gli Stati membri possono ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente:
 - lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso (art. 20, par. 1, lett. a);
 - contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo ((art. 20, par. 1, lett. b);
 - abbia presentato domanda reiterata di protezione internazionale (art. 20, par. 1, lett. c);
 - abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza (art. 20, par. 3);

- Gli Stati membri possono inoltre **ridurre** le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro (art. 20, par. 2)
- Gli Stati membri possono **prevedere sanzioni** applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti. **NB Si parla di sanzioni, ma non di revoca** (art. 20, par. 4)



- Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni **sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate;**
- le decisioni sono basate sulla **particolare situazione della persona interessata,**
- I provvedimenti devono essere attuati **secondo il principio di proporzionalità;**
- gli Stati membri assicurano in **qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti.**

Le ipotesi di revoca dell'accoglienza previste dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 142/2015)

(REVOCA QUALE UNICA SANZIONE PREVISTA DALL'ORDINAMENTO ITALIANO)



- Presupposti di revoca dell'accoglienza all'interno dei centri di prima accoglienza (art. 9) o dei centri di accoglienza straordinari (C.A.S.) (art. 11):
 - allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 (art. 13)
 - mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura competente (art. 23, lett. a)

- mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda di protezione internazionale (art. 23, lett. b);
- presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale (art. 23, lett. c);
- accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti (art. 23, lett. d): il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito (art. 23, comma 6);
- violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti (art. 23, lett. e)

➤ **Presupposti di revoca dell'accoglienza all'interno dei centri S.A.I.:**

- Le ipotesi di cui agli artt. 13/23 D. Lgs. 142/2015 si applicano alle misure di accoglienza predisposte nell'ambito del sistema di accoglienza straordinaria (l'art. 23 fa esplicito richiamo alle strutture previste dall'art. 9 - centri di prima accoglienza - e 11 - centri di accoglienza straordinaria)
- il sistema di accoglienza ed integrazione (SAI) è previsto dall'art. 1 sexies del DL n. 416/89, convertito in L. n. 39/90



Revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei beneficiari del SAI (art. 40 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 novembre 2019, in Gazz. Uff., 4 dicembre 2019, n. 284) :

- a) violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti;
- b) ingiustificata mancata presentazione del beneficiario nella struttura individuata dal Servizio centrale;
- c) ingiustificato allontanamento del beneficiario oltre le 72 ore, senza previa autorizzazione dell'ente locale;
- d) applicazione nei confronti del beneficiario della misura della custodia cautelare in carcere.

NB Nel Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata si fa riferimento anche all'accertamento della disponibilità da parte del richiedente del possesso di mezzi economici sufficienti




Una procedura di revoca delle misure di accoglienza va avviata soltanto al verificarsi di determinati accadimenti, contemplati dal patto di accoglienza sottoscritto dal beneficiario, la cui gravità sia tale da inficiare il proseguimento del percorso individuale all'interno dello SPRAR. L'avvio di una procedura di revoca dell'accoglienza va comunque sempre intesa come misura estrema, a cui fare ricorso solo dopo aver esperito – anche con il supporto del Servizio Centrale – ogni tentativo di ricomposizione della situazione problematica creatasi, al fine di rifondare il rapporto di fiducia tra progetto di accoglienza e beneficiario, nell'ambito del suo progetto individuale.

È necessario tenere sempre presente che, nella valutazione della possibilità di revoca, non si deve procedere a un'applicazione della stessa in maniera automatica: essendo un provvedimento di extrema ratio, deve essere sempre basato su presupposti individuali e proporzionali alle condizioni personali del diretto interessato.

❖ T.A.R. Marche, Sezione I, sentenza n. 632/2021 del 2.8.2021:

Ricorso per accesso a misure di accoglienza in SAI nei confronti di donna vulnerabile con disturbi psichici e per condanna al risarcimento del danno ingiusto non patrimoniale derivante dal provvedimento illegittimo emesso dall'Amministrazione e dalla prolungata inattività del SAI nel rispettare obblighi in materia di accoglienza dei richiedenti asilo:

- **premessa:** revoca dell'accoglienza in CAS dopo riconoscimento status per passaggio in percorso di seconda accoglienza; rigetto ingresso in seconda accoglienza per l'assenza di posti in progetti SAI dedicati a soggetti vulnerabili per patologie afferenti alla sfera psichica.
- **sentenza:** la carenza di posti nei progetti dedicati alla presa in carico dei soggetti vulnerabili per patologie afferenti alla sfera psichica o la poca adesione da parte degli enti locali a tale tipo di progetti non possono andare a discapito di chi necessita dell'accoglienza, essendo invece necessario un intervento coordinato di tutte le Amministrazioni coinvolte e dei Servizi presenti sul territorio (Corte di Giustizia UE nella sentenza della sezione VI, 27 febbraio 2014, n. 79);



Il danno risarcibile integra una fattispecie di danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., sub specie di danno esistenziale. Il pregiudizio lamentato dalla ricorrente, infatti, conseguente alla privazione delle condizioni di accoglienza e di assistenza minime necessarie a garantire la soddisfazione dei bisogni primari della persona, si è tradotto in una lesione alla dignità della persona stessa, all'integrità e alla salute psico-fisica, quali valori aventi rango di diritti fondamentali

Revoca misure di accoglienza: aspetti procedurali

- ❖ La revoca delle misure di accoglienza è adottata con decreto motivato dal Prefetto della provincia in cui ha sede la struttura interessata (o del rappresentante dell'ente locale nel caso di beneficiari SAI)
- ❖ Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca (art. 7 L. 241/90):
 - prassi diffusa: tale comunicazione viene omessa quando, a fronte di episodi di violenza commessi dal richiedente la protezione, il provvedimento di revoca sia ritenuto indifferibile (sussistono dunque esigenze di celerità di cui all'art. 7 L. 241/90);
 - giurisprudenza: viene ritenuta illegittima la revoca non preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento volta a consentire allo straniero di interloquire sul piano procedimentale ciò tenuto conto delle gravi conseguenze che la misura può determinare per il godimento dei diritti fondamentali e senza che si possa invocare, a giustificazione dell'omessa partecipazione, l'allarme sociale a fronte di una condotta penalmente rilevante, pur se di modestissimo disvalore (CdS Sez III, 18 settembre 2018 n. 5445; CdS III, 30 dicembre 2020 n 8540 2020)

Revoca misure di accoglienza: aspetti procedurali

- ❖ L'interessato può presentare memorie difensive ai sensi degli artt. 7 e 10, comma 1, lett. b), L. 241/90
- ❖ Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
- ❖ Valutare possibile istanza di riesame alla Prefettura

Analisi singole ipotesi di revoca

Mancata presentazione presso la struttura individuata o abbandono del centro di accoglienza, senza averne data comunicazione (art. 23, lett. a), D. Lgs. 142/2015)

- TAR Lombardia, sentenza 2475 del 2020: si chiarisce come l'assenza protrattasi per una sola notte, verificatasi occasionalmente e non accompagnata da manifestazioni di rifiuto dell'accoglienza o da comportamenti di altro tipo in tal senso concludenti, non possa essere definita alla stregua di «abbandono» difettando l'elemento soggettivo della volontà di lasciare definitivamente la struttura e, sotto altro profilo, non scaturendone altra criticità per la PA nella gestione del posto
- In senso conforme: CdS, Sezione III, 14.5.2019 n. 3122; TAR Lombardia Milano, Sezione IV, 5.3.2020 n. 433, TAR Napoli, Sezione VI, 24.5.2018 n. 3419

❖ Il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il Prefetto dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi adottati dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.



TAR Veneto, ordinanza n. 433 del 10.9.2020 sull'inerzia della PA in merito alla richiesta di ripristino dell'accoglienza formulata da una donna vittima di tratta che nel 2016 si era allontanata dal centro.

N.B. Formulazione ricorso avverso il silenzio ex art 117 Codice del processo amministrativo e contestuale richiesta di domanda cautelare monocratica ex art 56 cpa e collegiale ex art 55 cpa

Analisi singole ipotesi di revoca

Accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti (art. 23, lett. d)

- Art. 14, comma 3, D. Lgs. 142/2015: *“Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale”*

■ PRASSI

la previsione della revoca delle misure di accoglienza per la disponibilità di un reddito superiore all'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile la disponibilità di un reddito superiore all'importo dell'assegno sociale annuo calcolato sulla previsione di guadagno per la disponibilità di un contratto di lavoro a lungo termine

■ GIURISPRUDENZA

TAR Toscana, Sezione II, sentenza 437/2020 ((T.A.R. Basilicata I, 4 giugno 2019 n. 481:

Revoca motivata da:

- Disponibilità di reddito tale da consentire al RA di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
- Omessa comunicazione del contratto di lavoro al gestore del centro di accoglienza

Il TAR accoglie perché

- Il reddito percepito era inferiore all'importo dell'assegno sociale annuo «che costituisce il parametro legislativamente stabilito per valutare l'adeguatezza delle risorse al proprio sostentamento». Il parametro legislativamente stabilito per valutare l'adeguatezza delle risorse per il proprio sostentamento deve essere di carattere stabile e/o duraturo, e comunque, queste devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed alle attuali condizioni del richiedente asilo;

■ GIURISPRUDENZA

- Quanto alla violazione del regolamento dei centri di accoglienza straordinaria, è necessario fare applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 12 novembre 2019 nella causa C – 233/18:

- a) l'art. 20 della direttiva 2013/33/UE prevede che gli Stati membri possono “ridurre o, in casi eccezionali debitamente motivati, revocare le condizioni materiali di accoglienza” in casi specificamente indicati, tra cui non rientrano le ipotesi indicate al paragrafo quattro ovvero “gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ..comportamenti gravemente violenti” per le quali la norma comunitaria stabilisce che gli Stati membri possono prevedere sanzioni (non meglio specificate);
- b) Il par. 5 dell'art. 20 fa riferimento al principio di proporzionalità delle sanzioni ed alla necessità di garantire un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti. In questo caso la revoca priverebbe il RA della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari

■ RIMBORSO DELLE SOMME PERCEPITE NEL CORSO DELL'ACCOGLIENZA

➤ TAR BOLOGNA, sezione I, sentenza n. 891/2022 del 9.11.2022

PREMESSA: revoca delle misure di accoglienza e la contestuale ingiunzione di versare la somma di € 21.031,97* equivalente ai “costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito...pari al costo pro capite/pro die pattuito dall'Amministrazione, comprensivo di IVA e pocket money, moltiplicato per il numero di giorni in cui il richiedente ha usufruito del beneficio sine titolo, dal gennaio 2020 ad oggi

SENTENZA:

- l'art. 9, par. 9 direttiva accoglienza prevede che «*Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente*». Quindi, art. 23, comma 6, D. Lgs. 142/2015 conforme

■ RIMBORSO DELLE SOMME PERCEPITE NEL CORSO DELL'ACCOGLIENZA

SENTENZA:

- Il rimborso risulta consequenziale alla contestuale revoca della misura di accoglienza la quale al di là del “nomen iuris” - come noto non vincolante per l'interprete - appare espressione di un **potere del tutto vincolato volto alla tutela dell'interesse pubblico erariale**, venendosi a determinare a carico dell'”accipiens” una obbligazione restitutoria per la prestazione indebitamente ottenuta (T.A.R. Friuli-V. Giulia sez. I, 12 marzo 2019, n. 115) relativamente al periodo in cui si è verificata la disponibilità di sufficienti mezzi economici. Va dunque esclusa la natura sanzionatoria; si è al cospetto invece di una decadenza dalla concessione della misura assistenziale a tutela dell'interesse pubblico erariale, espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo di natura doverosa
- Non possono invece essere esaminate ai sensi del disposto di cui all'art. 40c.p.a. le lagnanze mosse nei confronti della quantificazione delle somme richieste, in considerazione della evidente genericità;
- Ritiene invece il Collegio fondate le lagnanze volte a contestare il difetto di

■ RIMBORSO DELLE SOMME PERCEPITE NEL CORSO DELL'ACCOGLIENZA

SENTENZA:

- Ritiene invece il Collegio fondate le lagnanze volte a contestare il difetto di proporzionalità, solidarietà e rispetto della dignità umana e di violazione dell'art. 17 par. 4 della Direttiva 2013/33/UE nella parte relativa alle sole modalità del recupero, effettuate in unica soluzione senza alcuna ponderazione della buona fede e dello status di richiedente asilo dell'"accipiens", si da incidere in misura eccessiva sulle esigenze di vita
- ✓ TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, I, N. 396/2020 del 18.11.2020
 - Natura sanzionatoria della revoca di cui all'art. 23, lett. d), sicché presupposto indefettibile per la sua applicazione dovrebbe essere più propriamente il (solo) comportamento scorretto tenuto e/o posto in essere dal soggetto beneficiario delle misure di accoglienza, al quale l'Amministrazione intende, per l'appunto, reagire (presupposto che, però, non si è assolutamente verificato nel caso di specie ove il ricorrente ha puntualmente e correttamente ottemperato all'onere su di lui gravante di tenere costantemente informata l'Amministrazione

✓ TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, I, N. 396/2020 del 18.11.2020

- Natura sanzionatoria della revoca di cui all'art. 23, lett. d), sicché presupposto indefettibile per la sua applicazione dovrebbe essere più propriamente il (solo) comportamento scorretto tenuto dal beneficiario al quale l'Amministrazione intende reagire (presupposto che, però, non si è verificato nel caso di specie ove il ricorrente ha puntualmente e correttamente ottemperato all'onere su di lui gravante di tenere costantemente informata l'Amministrazione)
- la decisione di ridurre e/o revocare le condizioni materiali di accoglienza deve essere, in ogni caso, basata “sulla particolare situazione della persona interessata, (...) tenendo conto del principio di proporzionalità”, e garantire, in ogni caso, “un tenore di vita dignitoso» (art. 20, par. 5, della direttiva accoglienza)
- la facoltà di chiedere “un” rimborso è ictu oculi cosa ben diversa dal pretendere la restituzione, per intero, di quanto corrisposto dall'Amministrazione al soggetto gestore della struttura di accoglienza per ogni soggetto accolto, peraltro in forza di un rapporto negoziale al quale il beneficiario delle misure di accoglienza è totalmente estraneo;

Analisi singole ipotesi di revoca
Violazione grave e ripetuta delle regole della struttura di
accoglienza compreso il danneggiamento doloso di beni
mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti (art. 23, lett. e)

PRASSI

revoca delle misure di accoglienza disposta per violazioni anche minime dei regolamenti dei centri di accoglienza. Eccessiva discrezionalità in capo alla PA (a Napoli è previsto che l'assenza di un solo giorno dalla struttura comporti la revoca; a Genova l'accattonaggio determina una violazione delle regole del centro; a Pistoia rientra tra le violazioni delle regole il viaggio senza biglietto sui mezzi di trasporto pubblico)

GIURISPRUDENZA

- TAR Toscana, sentenza 628/2018, con riferimento alla mancata frequenza delle lezioni del corso di italiano « *anche se certamente deplorabile non pare configurabile in termini di grave violazione delle regole del centro, idonea a fondare il provvedimento impugnato il nostro ordinamento d'altra parte non ha previsto una gradazione delle sanzioni applicabili, come previsto dalla disciplina europea, con l'effetto che la condotta errata dello straniero, in mancanza di sanzioni meno afflittive di quella della revoca dell'accoglienza, finisce per rimanere senza sanzione* »
- TAR Emilia Romagna, sentenza 286/2019 con riferimento al rifiuto di consegnare copia del ricorso presentato avverso un provvedimento di diniego della protezione internazionale « *la condotta addebitata al RA non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie legittimanti la revoca delle misure di accoglienza* »

Comportamenti gravemente violenti

Sanzionabilità delle sole condotte commesse all'interno delle strutture di accoglienza, ovvero anche di quelle poste in essere al di fuori?

A. Secondo un primo indirizzo, la revoca delle misure di accoglienza è irrogabile esclusivamente per le condotte poste in essere all'interno del centro di accoglienza, come sarebbe dimostrato dal dall'art 23, comma 4, D. Lgs. n 142 2015 (“Nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera e), il gestore del centro trasmette alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca entro tre giorni dal loro verificarsi”). La perdita dell'accoglienza deriverebbe quindi da gravi violazioni, gravi danneggiamenti e gravi violenze commessi all'interno della struttura di accoglienza, con il corollario dell'illegittimità della revoca disposta per un comportamento tenuto dal migrante al di fuori della struttura ospitante


B. Altro indirizzo reputa sanzionabili con la revoca anche le condotte tenute al di fuori della struttura di accoglienza, purché si tratti di condotte che risultino in qualche modo **incompatibili con le esigenze della ordinata gestione del centro di accoglienza**. Ciò perché la permanenza temporanea all'interno del centro di accoglienza è funzionale ad intraprendere un percorso verso l'autonomia e l'inserimento sociale e quindi le condotte da sanzionare sono quelle che, indipendentemente dal luogo nel quale vengono commesse, tradiscono tale scopo dell'accoglienza, rendendone vana la funzione



Sentenza della CGUE, Grande Sezione, 12 novembre 2019, Causa 233/2018

(minore non accompagnato coinvolto in una rissa all'interno del centro, arrestato e trattenuto per un giorno era stato escluso dalla fruizione dell'accoglienza per quindici giorni)

- ❑ Uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente la protezione internazionale in caso di violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell'art 2 lett F) e g) della menzionata direttiva, relative all'alloggio, al vitto e al vestiario, dato che avrebbe l'effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari
- ❑ L'imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato art 20 par 4 deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al par 5 in particolare quelle relative al rispetto dei principi di proporzionalità e della dignità umana »
- ❑ Gli Stati possono prevedere altre tipologie di sanzioni che producano effetti meno radicali, quali la collocazione in una parte separata del centro di accoglienza, eventualmente congiunta al divieto di contatto con taluni residenti del centro, oppure il suo trasferimento in un altro centro o alloggio



Il legislatore italiano non ha previsto alcuna possibilità di riduzione delle misure di accoglienza, prevedendo come unica possibilità di sanzione la revoca delle misure di accoglienza e l'esclusione della graduazione rende di fatto poco praticabile che l'applicazione delle misure sia contraddistinta dalla proporzionalità prescritta dalla direttiva europea

TAR Toscana, sezione II, sentenza n. 437 del 15.4.2020

(TAR Lazio ord. 4810 del 16.7.2020/TAR Lombardia ord. 1422/2020 del 18.11.2020)

- in applicazione del principio affermato dalla Corte di Giustizia, attesa la mancata adozione dall'Italia di misure sanzionatorie graduali, ha ritenuto che l'art. 23 lett e) debba essere disapplicato per incompatibilità con la disciplina eurounitaria, affermando che « il collegio è consapevole che in tal modo rischia di crearsi un vuoto normativo poiché l'ordinamento italiano non prevede alcuna sanzione (ulteriore alla revoca dell'accoglienza) a carico degli stranieri richiedenti protezione internazionale e ammessi alle misure di accoglienza, i quali pongano in essere gravi violazioni delle regole dei centri in cui sono inseriti o comportamenti gravemente violenti E' tuttavia responsabilità del legislatore colmare tale lacuna, non potendo questo Giudice esimersi dal rispettare l'interpretazione del diritto comunitario così come fornita dalla Corte

Consiglio di Stato, sezione III, 30 dicembre 2020 n 8540 del 2020

- aderisce all'interpretazione che include nei comportamenti gravemente violenti quelli posti in essere all'esterno della struttura di accoglienza sia per ragioni letterali, fondate sul testo dell'art 20 parag 4 della Direttiva (mentre molto più ambiguo è il testo dell'art 23 del d lgs n 142 2015 sia per ragioni teleologiche, basate sul fatto che anche una condotta perpetrata al di fuori del centro può riverberarsi, per la sua risonanza, all'interno di questo e riflettersi sulle condotte degli altri ospiti, destabilizzandone la convivenza e, in tal modo, incidendo in negativo sul funzionamento e sulle finalità della struttura (RA denunciato per minaccia e violenza a pubblico ufficiale per un episodio avvenuto all'esterno di una struttura)
- si ravvisa un possibile contrasto dell'orientamento espresso dal T A R Toscana con il dato letterale della normativa eurounitaria e, in specie, con la lettera dell'art 20 parag 4 della direttiva in base al quale gli Stati membri possono prevedere sanzioni per le gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza, nonché per i comportamenti gravemente violenti. E nella nozione di «sanzioni» andrebbero ricomprese anche la revoca e la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza

Consiglio di Stato, sezione III, 30 dicembre 2020 n 8540 del 2020

- La sentenza appellata sembra non avere valorizzato come lamenta il Ministero appellante la circostanza che la pronuncia della Corte di Giustizia da essa richiamata ha avuto ad oggetto il caso di un minore non accompagnato l'estensione indiscriminata che il T A R ha fatto dei principi desumibili dalla suddetta pronuncia anche a persone come l'odierno appellato maggiori di età e non classificabili come "persone vulnerabili", conduce ad applicare un trattamento identico a fattispecie tra loro diverse, laddove è la medesima Direttiva che impone di tenere conto della specifica situazione delle "persone vulnerabili" e in specie dei minori e dei minori non accompagnati

QUESITO FORMULATO

«Se l'art 20 paragrafi 4 e 5 della direttiva 2013 33 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 osti ad una normativa nazionale che preveda la revoca delle misure di accoglienza a carico del richiedente maggiore di età e non rientrante nella categoria delle "persone vulnerabili", nel caso in cui il richiedente stesso sia ritenuto autore di un comportamento particolarmente violento, posto in essere al di fuori del centro di accoglienza, che si sia tradotto nell'uso della violenza fisica ai danni di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, cagionando alle vittime lesioni tali da rendere per le stesse necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso locale»

CGUE, Decima Sezione, 1° agosto 2022, causa C-422/21

1) L'articolo 20, paragrafo 4, direttiva 2013/33/UE deve essere interpretato nel senso che esso si applica a comportamenti gravemente violenti posti in essere al di fuori di un centro di accoglienza

2) L'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso osta all'irrogazione, a un richiedente protezione internazionale che abbia posto in essere comportamenti gravemente violenti nei confronti di funzionari pubblici, di una sanzione consistente nel revocare le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell'articolo 2, lettere f) e g), di tale direttiva, riguardanti l'alloggio, il vitto o il vestiario, qualora ciò abbia l'effetto di privare detto richiedente della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari. L'irrogazione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana.